



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana";
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante "Modalità per la verifica ex art. 12 del D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica";
- VISTO l'accordo stipulato 28.07.2008 tra l'Agenzia del Demanio e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTA la nota prot. n. 2015/320/FSI/ST PA1 del 20.01.2015 con la quale l'Agenzia del Demanio – Filiale Sicilia chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, dell'ex Stazione Ferroviaria, sita a Sommatino (CL) di proprietà della stesso Demanio;
- VISTO il parere prot n. 992/6 del 10.02.2015, poi modificato con parere prot. n. 3786/6 del 04.05.2015 con il quale la Soprintendenza di Caltanissetta verifica sussistente l'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, degli edifici ex stazione, mentre, propone prescrizioni di tutela indiretta sull'area circostante e ritiene di non interesse l'area rimanente;
- VISTA la documentazione di rito allegata ai pareri e l'integrazione trasmessa con nota prot. 5332/6 del 22.06.2015;
- RITENUTO che gli edifici facenti parte del complesso immobiliare sopraindicato:
denominato **"Ex stazione ferroviaria"**
provincia di **Caltanissetta**
comune di **Sommatino**
sito in **via Berlinguer, snc**
distinti nel catasto fabbricati del comune di Sommatino al **foglio 5 particelle 208 sub 1 e 2, 290 e 291 C.F.**, così come individuati con perimetrazione e campitura in rosso nella allegata planimetria catastale, presentano interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii., in quanto pregevole testimonianza dell'edilizia del primo ventennio del '900, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.
- RITENUTO che, al fine di garantire la salvaguardia della prospettiva e della luce dei predetti edifici, l'area identificata al catasto terreni del comune di Sommatino al **foglio 5, particelle 2570 e 2572 C.T.**, così come evidenziata con perimetrazione di colore giallo nell'allegata planimetria catastale, debba essere sottoposta a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del precitato Decreto.
- RITENUTO che l'area identificata al **foglio 5 particella 397** non presenta interesse culturale.

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, gli edifici facenti parte del complesso immobiliare denominato “**Ex stazione ferroviaria**”, sito nel comune di Sommatino, così come individuati in premessa, sono dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimangono sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.
- ART. 2) Al fine di garantire la salvaguardia della prospettiva e della luce dei predetti edifici, l'area in premessa identificata viene sottoposta a prescrizione di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del precitato Decreto, consistente nell'inedificabilità della suddetta area.
- ART. 3) L'area identificata catastalmente al foglio 5 particella 397 C.T. non presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. in quanto non possiede i requisiti di interesse storico artistico. Pertanto essa non è più sottoposta alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo ed è liberamente alienabile. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite nell'immobile.
- ART. 4) La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.
- ART. 5) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.
- ART. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
- ART. 6) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 13 luglio 2015

IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino
f.to